

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE CSR PUGLIA 2023-2027 29 settembre 2025, n. 61

Regolamento (UE) 2021/2115 - Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Puglia in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027. Approvazione delle "DISPOSIZIONI GENERALI DI VALIDITÀ DEI REGIMI DI AIUTO PREVISTI NELL'AMBITO DEL PSP 2023-2027 E RELATIVO CSR PUGLIA 2023-2027 E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI SOGGETTE ALLE REGOLE SUGLI AIUTI DI STATO".

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7 del 04/02/1997, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n.19 del 07/02/1997;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) della Puglia n. 3261 del 28 luglio 1998, in attuazione della Legge regionale n. 7 del 04 febbraio 1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03 febbraio 1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";

VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, n. 20 "Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", pubblicato nel BURP n.153 del 02/10/2009;

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello organizzativo- MAIA 2.0" – approvazione atto di alta organizzazione;

VISTO il DPGR n. 22 del 22/01/2022 avente per oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTE la DGR della Puglia del 15/09/2021 n. 1466 in materia di "Agenda di Genere" e la DGR n. 1295 del 26/09/2024 in materia di "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

VISTA la (DGR)della Puglia n. 1612 del 11/10/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento al Prof. Gianluca Nardone e le successive deliberazioni di proroga, in ultimo la DGR n. 637 del 21/05/2025;

DATO ATTO che il PSP 2023-2027 prevede che il ruolo di Autorità di gestione regionale del PSP Italia 2023-

2027 della Regione Puglia sia affidato al Direttore pro tempore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione regionale (DAdGR) n. 5 del 06/03/2024 recante "Adozione del Modello Organizzativo della struttura di gestione e attuazione del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) in seno al Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Puglia" con la quale, tra l'altro, è stata adottata la struttura organizzativa per l'attuazione del CSR Puglia 2023-2027;

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi della Regione Puglia comunitari per l'agricoltura n. 246 del 03/05/2024 con la quale sono stati conferiti – per la durata di due anni e con decorrenza 01/05/2024 – gli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), tra gli altri, di: Responsabile Aiuti di Stato del CSR Puglia 2023-2027 alla dott.ssa Angela Anemolo;

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale n. 35 del 23/05/2025 con la quale sono stati conferiti – per la durata di un anno - gli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), tra gli altri, di: Pianificazione e valutazione della Politica Agricola Comune al dott. Francesco Degiorgio.

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) predisposto dall'Italia ai sensi dell'articolo 104 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e approvato con Decisione della Commissione Europea n. (C2022) 8645 del 2 dicembre che approva, ai sensi dell'articolo 118 del regolamento (UE) n. 2021/2115;

VISTO il DM n. 0137910 del 03/3/2023 del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che istituisce il Comitato di Monitoraggio Nazionale per l'attuazione del Piano Strategico della PAC per il periodo di programmazione 2023- 2027, ai sensi dell'art. 124 del Reg. UE n. 2021/2115;

CONSIDERATO che il PSP 2023-2027 prevede la definizione di elementi a livello regionale e la conseguente istituzione di Autorità di gestione regionali che assicurano, direttamente o in concorrenza con l'Autorità di Gestione Nazionale, l'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale;

VISTA la (DGR)n. 1788 del 05 dicembre 2022 che approva il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Puglia (CSR) successivamente modificato, da ultimo, con Delibera di Giunta Regionale n. 979 del 14/07/2025;

VISTO il D.Lgs. 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 194 del 04/06/1984 (articolo 15) che istituisce il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

VISTO il Trattato sul Funzionamento dell'unione Europea (TFUE);

VISTO l'art. 107, par. 1, del TFUE che dispone che, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza;

CONSIDERATO che:

- in base all'art. 108 del TFUE, la Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati e propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno (par. 1);
- qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'art. 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato (par. 2);
- alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti (par. 3);
- l'art. 109 prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE

e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'art. 108, par. 3, nonché le categorie di aiuto che sono dispensate da tale procedura.

PRESO ATTO che risulta necessario che tutte le parti interessate abbiano la possibilità di verificare se un aiuto è concesso in conformità delle norme applicabili; in particolare, la trasparenza nella concessione degli aiuti di Stato è essenziale per la corretta applicazione delle norme del TFUE e favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficienza della spesa pubblica.

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1588 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);

VISTA la Comunicazione della Commissione europea (2022/C 485/01) "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" e s.m.i. che si applica a far data dal 1° gennaio 2023;

VISTO il Regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e s.m.i.;

VISTI i Regolamenti (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023 e il Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

CONSIDERATO che l'insieme delle norme sopra richiamate costituisce un quadro articolato e complesso di disposizioni che occorre soddisfare per la corretta attuazione degli interventi non connessi a superficie o animali (NO SIGC) del CSR Puglia 2023-2027, nonché di alcuni interventi connessi a superficie o animali (SIGC).

CONSIDERATO, altresì, che occorre fornire a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi del CSR Puglia 2023-2027 un insieme di disposizioni comuni al fine di rendere omogenea l'implementazione degli interventi;

DATO ATTO che, al fine di ottemperare alle predette necessità, è stato elaborato l'**Allegato A** alla presente determinazione, che definisce le disposizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti nell'ambito del PSP 2023-2027 e relativo CSR Puglia 2023-2027 e condizioni di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato;

DATO ATTO che tali disposizioni verranno applicate dall'Autorità di Gestione Regionale in coerenza con quanto riportato nel Capitolo 4.7.3, paragrafo 6 "Disposizioni comuni in materia di aiuti di Stato" del PSP e con quanto sarà previsto in merito nel sistema di *governance* da implementare a cura dell'Autorità di Gestione Nazionale del medesimo PSP;

DATO ATTO che la presente determinazione, con relativo **Allegato A**, potrà essere modificata e integrata alla luce di quanto verrà previsto in merito nel sistema di *governance* da implementare a cura dell'Autorità di Gestione Nazionale del PSP;

DATO ATTO che gli interventi del CSR Puglia 2023/2027 che contengono o possono contenere attività e operazioni al di fuori del settore agricolo (art. 42 TFUE) e, quindi, potenzialmente oggetto di valutazione ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato, risultano i seguenti:

Codice intervento	Denominazione intervento
SRA28	Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali
SRD02	Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale

SRD03	Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
SRD04	Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale
SRD05	Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
SRD07	Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali
SRD 11	Investimenti non produttivi forestali
SRD12	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste
SRD13	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
SRD14*	Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali
SRD15	Investimenti produttivi forestali
SRE04*	Start up non agricole
SRG01	Sostegno gruppi operativi PEI AGR
SRG02	Costituzione organizzazioni di produttori
SRG03	Partecipazione a regimi di qualità
SRG06	Attuazione strategie di sviluppo locale
SRG07*	Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages
SRG10	Promozione dei prodotti di qualità
SRE04*	Start up non agricole
SRH01	Erogazione servizi di consulenza
SRH02	Formazione dei consulenti
SRH03	Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali
SRH04	Azioni di informazione
SRH05	Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali
SRH06	Servizi di back office per l'AKIS

(*) interventi che, salvo modifiche del CSR Puglia 2023-2027, saranno realizzati esclusivamente nell'ambito dell'attuazione dell'intervento SRG06 - Attuazione strategie di sviluppo locale.

RITENUTO NECESSARIO procedere all'approvazione dell'Allegato A, titolato *“DISPOSIZIONI GENERALI DI VALIDITÀ DEI REGIMI DI AIUTO PREVISTI NELL'AMBITO DEL PSP 2023-2027 E RELATIVO CSR PUGLIA 2023-2027 E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI SOGGETTE ALLE REGOLE SUGLI AIUTI DI STATO”*, parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Tutto ciò premesso si propone:

1. di approvare l'Allegato A, titolato **“DISPOSIZIONI GENERALI DI VALIDITÀ DEI REGIMI DI AIUTO PREVISTI NELL'AMBITO DEL PSP 2023-2027 E RELATIVO CSR PUGLIA 2023-2027 E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI SOGGETTE ALLE REGOLE SUGLI AIUTI DI STATO”** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di stabilire che il predetto **allegato A**:
 - definisce le disposizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti nell'ambito del CSR Puglia 2023-2027, nonché le condizioni di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli Aiuti di Stato;
 - dette disposizioni generali debbono intendersi come complementari rispetto alle norme specifiche di attuazione di ciascun intervento del CSR Puglia 2023-2027 e del PSP PAC 2023-2027;
3. di stabilire, altresì, che il predetto **allegato A**
 - è rivolto alle strutture operative dell'Autorità di Gestione Regionale (AdGR) e ai beneficiari del CSR Puglia 2023-2027;

- sarà oggetto di revisione periodica e potrà subire modifiche ed integrazioni, anche a seguito dell'evoluzione e del perfezionamento del quadro giuridico regolamentare e nazionale in materia di Aiuti di Stato.

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n.101/2018

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Valutazione di impatto di genere

La presente determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 1466 del 15/09/2021 e DGR n. 1295 del 26/09/2024, macro area di riferimento dipartimentale "Regolamenti/ linee guida/circolari/dispositivi/ordini di servizio di servizio nell'ambito delle competenze del Dipartimento". L'impatto di genere stimato è neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale. Non ricorrono gli obblighi di cui all'art. 26, c.1, del D.Lgs. 33/2013. Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

l'Autorità di Gestione del CSR Puglia 2023-2027

sulla base delle risultanze istruttorie formulate in relazione alle specifiche rispettive responsabilità dalla EQ Responsabile Aiuti di Stato del CSR 2023-2027 – Dott.ssa Angela Anemolo e dalla EQ Pianificazione e Valutazione della Politica Agricola - Dott. Francesco Degiorgio.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l'**Allegato A**, intitolato **"DISPOSIZIONI GENERALI DI VALIDITÀ DEI REGIMI DI AIUTO PREVISTI NELL'AMBITO DEL PSP 2023-2027 E RELATIVO CSR PUGLIA 2023-2027 E CONDIZIONI DI**

AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI SOGGETTE ALLE REGOLE SUGLI AIUTI DI STATO” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. di stabilire che il predetto **allegato A**:

- definisce le disposizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti nell’ambito del CSR Puglia 2023-2027, nonché le condizioni di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli Aiuti di Stato;
- dette disposizioni generali debbono intendersi come complementari rispetto alle norme specifiche di attuazione di ciascun intervento del CSR Puglia 2023-2027 e del PSP PAC 2023-2027;

4. di stabilire, altresì, che il predetto **allegato A**:

- è rivolto alle strutture operative dell’Autorità di Gestione Regionale (AdGR) e ai beneficiari del CSR Puglia 2023-2027;
- sarà oggetto di revisione periodica e potrà subire modifiche ed integrazioni, anche a seguito dell’evoluzione e del perfezionamento del quadro giuridico regolamentare e nazionale in materia di Aiuti di Stato.

5. di stabilire, infine, che il presente provvedimento sarà notificato, rispettivamente, al Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura ed al Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali. affinché assicurino la presa visione del presente atto da parte di tutti i dipendenti del Dipartimento interessati all’attuazione del CSR Puglia 2023-2027;

6. di dare atto che il seguente provvedimento:

- è redatto in forma integrale, nel rispetto della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii. ed è composto da pagine numerate progressivamente e dall’Allegato A, composto anch’esso da pagine numerate progressivamente;
- sarà disponibile nel sito istituzionale della Regione Puglia (<https://psr.regione.puglia.it>), sul portale tematico Agricoltura sezione PAC e nel sito istituzionale (<https://psr.regione.puglia.it/csr-2023-2027>) del CSR 2023-2027, affinché tali forme di pubblicazione assumano valore di comunicazione nei confronti dei soggetti interessati;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31/03/2020;
- sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 33/2013 nella Sezione “Amministrazione trasparente” - “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”, sottosezione “criteri e modalità” del sito: www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è composto da n° 14 (quattordici) pagine compreso gli allegati ed è adottato in formato digitale.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato A.pdf - bc8f6fca6eec96db5386ff89d5bff2dcfb3b2bc544329fbd00a178bce7e3c453

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 001/DIR/2025/00064 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q.-Pianificazione e valutazione della politica agricola comune
Francesco Degiorgio

Responsabile Aiuti di Stato del CSR 2023/2027
Angela Anemolo

Firmato digitalmente da:

Autorità di Gestione CSR Puglia 2023-2027
Gianluca Nardone

ALLEGATO A**DISPOSIZIONI GENERALI DI VALIDITÀ DEI REGIMI DI AIUTO PREVISTI NELL'AMBITO DEL PSP 2023-2027 E RELATIVO CSR PUGLIA 2023-2027 E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI SOGGETTE ALLE REGOLE SUGLI AIUTI DI STATO**

Le disposizioni e le condizioni definite nel presente provvedimento costituiscono, unitamente al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) e al relativo Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia (CSR) di attuazione, la base giuridica di riferimento per la costituzione dei regimi di aiuto relativi agli interventi e azioni del PSP e CSR 2023-2027 e per l'ammissibilità delle relative operazioni ad essi riferite.

Ai sensi dell'articolo 145 (Aiuti di Stato) del Regolamento (UE) 2021/2115, al sostegno previsto negli interventi di sviluppo rurale del CSR si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE; tuttavia, tali articoli non si applicano nel caso di interventi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE. Ai fini dell'attuazione delle misure del PSP e CSR, sono considerati aiuti di Stato gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE che, nel caso in oggetto, includono anche quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831 (*aiuti de minimis*).

Ai sensi dell'articolo 107 del TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (TFUE), gli aiuti concessi attraverso fondi pubblici che siano idonei ad attribuire un vantaggio economico a talune imprese o a talune produzioni, a incidere sugli scambi tra Stati Membri e a falsare o minacciare di falsare la concorrenza sono in principio incompatibili con il diritto dell'Unione. La norma medesima contempla tuttavia alcune deroghe in base alle quali, in sostanza, una misura che integri le caratteristiche di un aiuto può essere compatibile con il diritto dell'Unione allorché persegua obiettivi di interesse generale chiaramente definiti (articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE).

Gli aiuti di Stato, oltre a essere compatibili, devono essere, altresì, legali, ossia deve rispettare una delle seguenti procedure:

- obbligo di notifica preventiva;
- esenzione dall'obbligo di notifica preventiva, ma comunicazione di esenzione;
- *de minimis*.

Al paragrafo 8 “*Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato*” di ogni scheda di intervento del CSR Puglia 2023-2027 sono indicate le pertinenti basi giuridiche per gli interventi e azioni che sono assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato come di seguito riportato:

- Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C485/01 del 21 dicembre 2022 e successive rettifiche e/o integrazioni¹;
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale

¹ Comunicazione della Commissione che rettifica gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali C/2024/1902).

e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327/70 del 21 dicembre 2022 e ss. modifiche e integrazioni²;

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26/06/2014 e ss. modifiche e integrazioni³;

- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023 e Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Tali disposizioni verranno applicate dall'Autorità di Gestione Regionale in coerenza con quanto riportato nel capitolo 4.7.3 del PSP par. 22. "Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento" e con quanto sarà previsto in merito nel sistema di governance da implementare a cura dell'Autorità di Gestione Nazionale del PSP.

Gli aiuti concessi a valere sugli interventi PSP/CSR assoggettati alle regole sugli aiuti di Stato rispetteranno le seguenti disposizioni:

- non saranno concessi aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (cd. "*clausola Deggendorf*") nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione (articolo 1 comma 4 del Regolamento (UE) 2022/2472, punto 25 degli Orientamenti e articolo 1, comma 4 lett. a) e Regolamento (UE) n. 651/2014;
- sono escluse le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 59 del Regolamento (UE) 2472/2022 e nella Parte I, capitolo 2.4, punto 63 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali nei limiti ed eccezioni previsti dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione (articolo 1 comma 5 del Regolamento (UE) 2472/2022; punto 23 degli Orientamenti e articolo 1, comma 4 lett. c) Regolamento (UE) n. 651/2014;
- divieto di concedere aiuti subordinati all'obbligo, per il beneficiario, di avere la propria sede o di essere stabilito prevalentemente nello Stato Membro interessato;
- divieto di concedere aiuti subordinati all'obbligo dell'utilizzo di prodotti o servizi nazionali e aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca ed innovazione in altri Stati Membri;
- per gli Orientamenti gli aiuti di Stato a favore delle zone rurali, sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di cui al punto (635) Parte II Capitolo 3 degli "Orientamenti" se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

² Regolamento (UE) 2023/2607 della Commissione, del 22 novembre 2023, recante rettifica del regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

³ Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021; Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023.

- (a) gli aiuti sono previsti in un piano strategico della PAC a norma e in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 come aiuti cofinanziati dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti;
 - (b) gli aiuti non sono concessi a favore del capitale circolante, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono forniti sotto forma di strumenti finanziari;
 - (c) gli aiuti non sono concessi sotto forma di aiuti al funzionamento, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa dell'Unione pertinente;
 - (d) gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà quali definite al punto (33)63;
 - (e) gli aiuti non sono concessi a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- per gli Orientamenti gli aiuti di Stato a favore del settore forestale cofinanziati dal FEASR sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, purché rispettino le condizioni seguenti (punto 499 Parte II Capitolo 2 degli "Orientamenti"):
- (a) gli aiuti sono previsti nei piani strategici della PAC elaborati in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 come aiuti cofinanziati dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti;
 - (b) gli aiuti non sono concessi a favore del capitale circolante, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono forniti sotto forma di strumenti finanziari;
 - (c) gli aiuti non sono concessi sotto forma di aiuti al funzionamento, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa dell'Unione pertinente;
 - (d) gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà quali definite al punto (33)63;
 - (e) gli aiuti non sono concessi a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
 - (f) gli aiuti soddisfano le condizioni di cui al punto (496) degli Orientamenti.

▪ **soglie di notifica:**

- 1) agli aiuti di stato in regime di esenzione dalla notifica si applicano le soglie di notifica previste rispettivamente all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e all'articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/2472. Non sono concessi in esenzione aiuti che superano tali soglie. Le suddette soglie non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto;
- 2) gli aiuti individuali devono essere notificati se superano le soglie di cui al punto 2.5 degli orientamenti;

▪ **trasparenza degli aiuti:** saranno concessi unicamente aiuti trasparenti, ossia gli aiuti per i quali è possibile calcolare l'Equivalente sovvenzione lordo a priori; sono esclusi gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale e sotto forma di misure di finanziamento del rischio;

▪ **effetto di incentivazione:** saranno concessi unicamente gli aiuti che hanno un "effetto incentivo" (presentazione, prima dell'avvio dei lavori, di una domanda di sostegno corredata da nome ed ubicazione dell'azienda, elenco dei costi ammissibili, tipologia ed importo dell'intervento);

l'“effetto incentivo” è presunto per le categorie di aiuto elencate al paragrafo 5, articolo 6 del Regolamento (UE) 2022/2472, punto 55 degli Orientamenti, **paragrafo 5 articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato**. Nel caso di regimi notificati, le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda, come stabilito al punto 52 degli Orientamenti;

- l'autorità che concede l'aiuto calcola l'intensità massima e l'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'IVA non è considerata un costo ammissibile laddove recuperabile ai sensi della normativa nazionale;

- gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti;

- per gli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, l'importo dell'aiuto deve corrispondere ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Il metodo illustrato al punto 99 degli Orientamenti deve essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo;

- gli aiuti potranno essere cumulati con altri aiuti di Stato o aiuti de minimis nei limiti e alle condizioni previste all'articolo 8 del Regolamento (UE) 2022/2472, all'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014, all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2023/2831, all'articolo 5 del Regolamento (UE) 1408/2013 (de minimis agricolo) e ai punti (103) e ss. degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

- per i regimi di aiuti agli investimenti nel settore forestale e nelle zone rurali nell'ambito di un regime notificato, gli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi devono essere limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti in questione, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati;

- **pubblicazione e informazione:** obbligo di inoltrare alla Commissione europea della richiesta di esenzione almeno venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica, conformemente all'articolo 11 del Regolamento (UE) 2022/2472 nei limiti delle eccezioni di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo;

- **obbligo di pubblicazione** del testo integrale del regime su un sito web regionale o nazionale e obbligo di pubblicazione delle informazioni relative agli aiuti individuali che superano 100.000 euro in conformità del punto 112-128 degli Orientamenti, dell'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2022/2472 nei limiti delle eccezioni di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo e dell'articolo 9 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

- **obbligo di rendere** le informazioni accessibili al pubblico senza restrizioni per almeno dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2022/2472, articolo 9, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e al punto 114 degli Orientamenti;

- **costi standard**: gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 e 2021/2115 a condizione che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione (articolo 7, paragrafo 1 del Regolamento 2022/2472);
- **entrata in vigore**: gli aiuti nell'ambito di regimi esentati saranno concessi solo dopo l'avvenuta ricezione del numero di identificazione da parte della Commissione. Gli aiuti nell'ambito di regimi notificati saranno concessi solo dopo che la Commissione avrà approvato, mediante decisione, l'aiuto. Eventuali modifiche alle schede di intervento richieste dalla Commissione saranno introdotte alla prima modifica utile del PSP-CSR secondo le modalità previste dall'articolo 119 del Regolamento (UE) 2021/2115. I regimi che contemplano aiuti di Stato per interventi che beneficiano di un cofinanziamento FEASR ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 saranno limitati al periodo di programmazione 2023-2027;
- i regimi, approvati dalla Commissione europea secondo le norme della Parte II, sezione 2.3, degli Orientamenti, e/o esentati ai sensi del Regolamento (UE) 2472/2022 art. 46, devono prevedere una clausola di revisione al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti in tali sezioni, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti di cui alle suddette sezioni; devono anche prevedere una clausola di revisione per gli interventi realizzati a norma della parte II, sezioni e 2.3 degli Orientamenti, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo. Se il beneficiario non accetta o non attua gli adeguamenti di cui ai punti (647) e (648) degli Orientamenti, l'impegno si estingue e l'importo dell'aiuto dovrebbe essere ridotto all'importo di aiuto corrispondente al periodo fino all'estinzione dell'impegno;
- **dimensione aziendale**: ai fini del controllo della dimensione dell'azienda richiedente l'aiuto ed in particolare per verificare lo status di microimpresa, piccola o media impresa (PMI), si applica la definizione di PMI fornita nell'allegato I, articolo 2, del Regolamento (UE) 2022/2472.

Per tutto quanto non previsto nel seguente documento si rinvia alla normativa di riferimento.